



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e  
la qualità dello sviluppo  
CRESS-UDG@minambiente.it

OGGETTO: [ID: 6149] PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
– 3° CICLO DI PIANIFICAZIONE (2021-2027) - VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006 -  
CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO PRELIMINARE.

Facendo seguito alla nota in oggetto, acquisita al protocollo del MITE al n. 61766 del 09.06.2021, relativa alla consultazione sul rapporto preliminare del "Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia – 3° ciclo di pianificazione (2021-2027)", si rappresenta in primo luogo che la scrivente Divisione si esprime solo sugli aspetti ambientali di competenza e limitatamente al livello del dettaglio della documentazione trasmessa.

L'aggiornamento del PdG-SI oggetto del Rapporto Preliminare si sviluppa secondo la strategia europea in tema di risorse idriche, sulla base dello schema definito dalla DQA, e tiene conto sia delle informazioni derivanti dall'aggiornamento del quadro conoscitivo previsto dall'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE che delle risultanze del monitoraggio VAS del piano.

L'impostazione del programma delle "misure" fa riferimento allo schema DPSIR elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, ed è declinato secondo quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva/2000/60/CE, in "misure di base", "altre misure di base" e "misure supplementari" per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva già definiti nei precedenti piani e che vengono di seguito riportati:

Acque superficiali:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico entro il 2015, per tutti i corpi idrici del distretto;
- il raggiungimento del buon potenziale ecologico al 2015, per i corpi idrici che sono stati designati come artificiali o fortemente modificati;

ID Utente: 524

ID Documento: RiA\_03-524\_2021-0363

Data stesura: 05/07/2021

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: ria-udg@minambiente.it

e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it

- la riduzione progressiva dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e l'arresto o eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.

Acque sotterranee:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- il raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo entro il 2015;
- implementare le azioni per invertire le tendenze significative all'aumento delle concentrazioni degli inquinanti;
- prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.

Il Piano di gestione definisce pertanto per ciascun corpo idrico le misure (strutturali, non strutturali di monitoraggio e di regolamentazione) necessarie per la tutela e il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva. In questo secondo aggiornamento, inoltre, vengono confermate integralmente le misure e le relative azioni del Piano del 2015 le quali sono specificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in alcune pianificazioni regionali di settore, sia dei risultati delle attività conoscitive portate avanti durante questo secondo ciclo di pianificazione.

Tanto premesso si rappresenta che laddove gli interventi previsti nell'ambito delle azioni definite per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal PdG-SI ricadano anche all'interno di uno dei Siti di interesse Nazionale di Gela, Biancavilla, Milazzo e Priolo, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata a questa Divisione al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.

Al riguardo, si evidenzia che la realizzazione di interventi ed opere all'interno di siti di interesse nazionale, è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 o alla disciplina di cui all'art. 25 del DPR 120/2017, a seconda della tipologia di intervento ed opera.

In particolare, qualora gli interventi dovessero rientrare tra quelli contemplati dall'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, anche se non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, il Proponente dovrà presentare alla scrivente la documentazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale n. 46 del 30/03/2021, pubblicato sul sito web di questo Ministero all'indirizzo <https://www.minambiente.it/bonifiche/protocolli-operativi-e-atti-di-indirizzo>.

Nel caso si tratti, invece, di interventi ed opere che non rientrano tra quelli elencati nel comma 1 del citato art. 242-ter, (ai quali si applica, pertanto, l'art. 25 del DPR 120/2017), il Proponente dovrà presentare alla scrivente apposita documentazione tecnica volta a dimostrare le condizioni previste dall'art. 25, comma 1, lett. b), del DPR 120/2017. Si precisa che, ai sensi del citato art. 25,

il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

**Il Dirigente**

Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)